

Patente e decurtazione dei punti: sulla impugnabilità autonoma del provvedimento  
Cassazione civile, SS. UU., sentenza 29.07.2008 n. 20564 ([Renato Amoroso](#))

Con la sentenza 29 luglio 2008 n. 20564 la Cassazione (si veda il testo in calce) interviene sulla impugnabilità autonoma del provvedimento che dispone la decurtazione dei punti dalla patente; in sintesi si può osservare quanto segue:

1. il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, entro il termine dei sessanta giorni dalla notifica del verbale e in data anteriore alla proposizione del ricorso, rende inammissibile quest'ultimo.
2. Il pagamento della sanzione pecuniaria, entro il termine dei sessanta giorni ma in data posteriore alla presentazione del ricorso, non rende inammissibile quest'ultimo. Né il detto pagamento deve essere valutato quale rinuncia implicita al ricorso: detta rinuncia deve risultare in modo palese ed esplicito.
3. È ammissibile il ricorso, nelle forme previste dall'art. 22 della [legge 689/81](#), anche solo avverso la sanzione accessoria della decurtazione dei punti ed è competente il Giudice di Pace. Ciò realizza un sistema omogeneo di rimedi giurisdizionali avverso tutte le sanzioni comunque riconducibili a violazioni al Codice della Strada.
4. Il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta rende inammissibile qualunque contestazione relativa a:
  - fondatezza della violazione contestata
  - sanzione pecuniaria irrogata
5. anche in presenza di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, resta ammissibile il ricorso avverso le altre sanzioni accessorie, sospensione della patente e decurtazione dei punti.

\* \* \*

Rimane aperto il problema relativo ai motivi di opposizione avverso il provvedimento della decurtazione dei punti, stante la definitività dell'accertamento in fatto della violazione.

Deve essere posta in rilievo la differenza delle situazioni soggettive fra proprietario del veicolo, che ha ricevuto la contestazione ed ha pagato la sanzione pecuniaria, e conducente (persona diversa dal proprietario) destinatario esclusivo della decurtazione, che voglia contestare in fatto la violazione.

Non è ragionevole, e non appare costituzionalmente corretto, non ammettere il conducente (reale responsabile della infrazione) alla contestazione giurisdizionale della fondatezza in fatto della violazione <sup>1</sup>.

Diversamente argomentando, si dovrebbe ritenere ammissibile il ricorso avverso la decurtazione dei punti soltanto per motivi attinenti vizi formali del provvedimento o lacune della identificazione del conducente.

Gli effetti dell'esito del ricorso proposto dal solo conducente andranno a favore o sfavore soltanto di quest'ultimo; resta da escludere che il proprietario che ha pagato possa beneficiare dell'eventuale accoglimento del ricorso proposto dal solo conducente.

(Altalex, 20 novembre 2008. Nota di [Renato Amoroso](#))

---

1 In verità Cassazione civ. sent. 18.02.2008 n.3948 afferma: "L' *estinzione di una pecuniaria, prevista dal codice della strada, derivante dal pagamento in misura ridotta da parte del coobbligato solidale, proprietario dell'autoveicolo, non preclude al conducente, in qualità di autore materiale dell'infrazione, di proporre ricorso giurisdizionale al fine di evitare l'applicazione della sanzione personale relativa alla decurtazione di punti della patente di guida, conseguente alla violazione accertata (v. Corte Cost. n.471 del 2005)*".

Nella detta sentenza la Corte Costituzionale così si esprimeva: "E' evidente, quindi, che - una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù' del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa, ex art. 196 del Codice della strada (soggetti, tra l'altro, a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione dei punteggi dalla patente di guida, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 27 del 2005) - nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo carico, della sanzione "personale" suddetta. Essa, oltretutto, non riveste più carattere accessorio, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, tale motivo presentandosi come l'unica suscettibile di contestazione in sede giudiziaria; contestazione, invece, preclusa per la sanzione pecuniaria, proprio per l'avvenuto pagamento della stessa in misura ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido.

E' chiaro, infine, come l'iniziativa intrapresa dal contravventore non possa essere considerata propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex art 204-bis del codice della strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso".

[Circolazione stradale](#) | [Patente a punti](#)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 29 luglio 2008, n. 20564

[Massima e Testo Integrale](#)

Patente a punti, decurtazione dei punti, sanzione amministrativa  
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.07.2008 n° 20564

 [Commenta](#) |  [Stampa](#) |  [Segnala](#) | Condividi:    

[Patente a punti](#) - decurtazione dei punti - sanzione amministrativa - giurisdizione del GO - impugnazione - pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta - irrilevanza - assenza corsi di recupero - rilevanza [[art. 126-bis, d.lgs. n. 285/1992](#)]

La decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, le cui controversie sono attratte alla giurisdizione del giudice ordinario

In caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, non è preclusa l'impugnativa della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio.

(Fonte: [Altalex Massimario 36/2008](#). Cfr. [nota](#) di Renato Amoroso)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 29 luglio 2008, n. 20564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo Carbone Primo Presidente Rel.

Dott. Giovanni Prestipino Presidente di sez.

Dott. Roberto Preden Presidente di sez.

Dott. Maria Gabriella Luccioli Consigliere

Dott. Antonio Merone Consigliere

Dott. Pasquale Picone Consigliere

Dott. Fabrizio Forte Consigliere

Dott. Ettore Bucciantè Consigliere

Dott. Giovanni Amoroso Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro protempore, PREFETTO DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende opelegis;

-ricorrenti-

Contro

G.L.

-intimato-

Avverso la sentenza n. 805/04 dei Giudici di pace di TREVISO, depositata il 28/07/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/08 dal presidente dott. Vincenzo Carbone;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'A.G.O., rimessione a sezione semplice per l'ulteriore corso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice di pace di Treviso, L. G. proponeva opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione di norma sulla circolazione stradale elevato dalla Polizia stradale di Venezia il 3.7.2003, limitatamente alla sanzione di decurtazione dei punti della patente, allegando di aver provveduto alla sanzione pecuniaria.

Con sentenza del 28.7.2004, il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ritenendo illegittima la sanzione della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per il recupero del punteggio.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario avverso il provvedimento di decurtazione dei punti dalla patente per infrazione stradale, a norma dell'art. 126-bis cod.strada [1], ritenendo che tale giurisdizione si appartenga al G.A.

Ritiene il ricorrente che il provvedimento di decurtazione suddetto non attenga all'accertamento della violazione stradale, venendo effettuato proprio allorché detto accertamento è ormai concluso.

2. Il motivo è infondato.

L'art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 statuisce che «all'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente».

Ne consegue che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti (cfr. Cass. S.U. 11/02/2003, n. 1993; Cass. S.U. 07/02/2006, n. 2519; Cass. S.U. 06/02/2006, n. 2446; Cass. S.U. 19/04/2004, n. 7459).

Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi, anche perché un'interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23, L. n. 689 del 1981 nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorché risultino esauriti tutti i punti), mentre la consentisse per la sospensione, urterebbe contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 cost. (C. cost. 12 febbraio 1996, n. 31).

Va quindi affermata la giurisdizione dell'AGO.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 204-bis cod. strada, assumendo che, effettuato il pagamento in misura ridotta, risulta esaurita l'opzione tra tale pagamento e l'opposizione, per cui quest'ultima sarebbe inammissibile.

4.1. Il motivo è infondato.

L'art. 202, c. 1, d.lgs. n. 285/1992 statuisce che «per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme».

L'art. 203, c. 1, d.lgs. n. 285/1992 statuisce che «il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione....».

L'art. 204-bis, c. 1, d.lgs. n. 285/1992 statuisce che: «Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione».

4.2. Da tale quadro normativo deriva che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il «pagamento in misura ridotta» solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma degli artt. 202 e 203, primo comma, del codice della strada, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all'impugnazione (Cass. 17/10/2005, n. 20100; Cass. n. 6167/2003).

Pertanto, quando nessun pagamento è ancora stato effettuato, il procedimento giurisdizionale è correttamente avviato, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione; né trova in tale successivo evento motivo di improseguibilità, in quanto l'uso alternativo dei rimedi offerti dalla legge non è più praticabile una volta che sia stato attivato uno di essi (electa una via no datur recursus ad alteram).

4.3. Sennonché, proprio per la costruzione normativa dell'art. 202 cod. strada, secondo cui il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, per le stesse non vi è preclusione all'opposizione al prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento in misura ridotta.

Tale pagamento in misura ridotta, infatti, comporta solo un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata (che della sanzione pecuniaria è il presupposto necessario giuridico-fattuale), ma, proprio perché il pagamento non influenza le sanzioni accessorie, non è impeditivo delle opposizioni (di cui agli artt. 203 e 204 bis cod. str.) che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione né la sanzione pecuniaria né la violazione contestata (ad esempio, perché la violazione già astrattamente non contemplava tale sanzione accessoria o non la prevedeva nella misura applicata).

4.4. Tanto si è verificato nella fattispecie, avendo l'opponente contestato davanti al giudice di pace non la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata (per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta), ma l'illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio.

5. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in roma, il 19 febbraio 2008.

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 LUGLIO 2008.

( da [www.altalex.it](http://www.altalex.it) )